



MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

Condizioni generali di service

1 Aspetti generali

- 1.1 Le Condizioni Generali di Service qui riprodotte si applicano a tutti i servizi, anche futuri, di assistenza tecnica erogati da PAMA (di seguito denominata “Fornitore”) in merito a riparazioni, manutenzioni ed altri servizi di assistenza (di seguito anche denominati “servizi di assistenza” oppure “servizi di riparazione”), nonché alla fornitura di parti di ricambio in garanzia o fuori garanzia.
- 1.2 Non si riterranno applicabili in nessun caso le condizioni del **Cliente** che siano diverse, contrastanti o contrarie a quelle qui esposte. Il contratto di assistenza/riparazione e/o fornitura di parti di ricambio si intende perfezionato con la ricezione, da parte del **Fornitore**, del Modulo di Richiesta Intervento (MRI), per richieste di intervento *in loco*, e di ordine di acquisto (ODA)/conferma d’offerta (CO), per la fornitura ricambi e per le revisioni, che il **Cliente** potrà inviare via posta, fax oppure e-mail, fatta eccezione per il caso in cui il problema tecnico venga risolto telefonicamente (o via assistenza in remoto), attraverso il Servizio *Hotline* del **Fornitore**. Tali Condizioni potranno essere derogate solo per iscritto dalle Parti, ed anche in tal caso le presenti Condizioni Generali di Service continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.

2 Definizioni ed interpretazione

- 2.1 Ove non diversamente definito all’interno delle presenti CGS, i seguenti termini avranno il significato loro attribuito come di seguito specificato:
- Accordo Separato: indica uno specifico accordo separato tra il **Fornitore** e il **Cliente** che disciplina la fornitura di beni o servizi in deroga alle presenti CGS o ad integrazione delle stesse, secondo quanto specificato nell’Accordo Separato medesimo.
 - Bene/i: indica componenti, accessori, utensili, attrezzature e parti di ricambio consegnati dal **Fornitore** al **Cliente**;
 - Conferma data approntamento merce: indica, in relazione ad ogni richiesta fornitura di materiale, un programma scritto inviato dal **Fornitore**, via e-mail o posta elettronica certificata disciplinato dalle presenti CGS, che specifica – sulla base della comunicazione ricevuta dal **Cliente**, le date di consegna e le quantità di Beni da fornire nel periodo di tempo stabilito dal suddetto programma, escluse eventuali spese accessorie (spese di trasporto e imballo) che verranno addebitate in fattura, salvo diverso accordo;
 - Conferma intervento: indica, in relazione ad ogni richiesta di intervento, in/fuori garanzia, un programma scritto inviato dal **Fornitore**, via e-mail o posta elettronica certificata disciplinato dalle presenti CGS, che specifica la matricola identificativa del macchinario, il tipo di servizio fornito (garanzia o pagamento), la data inizio intervento e la durata stimata dell’intervento;
 - Consuntivo: indica il documento, avente valore contrattuale e obbligatorio, basato sulle voci del tariffario tecnico già inviato al **Cliente** e da questo accettato all’atto dell’invio del MRI/RFR/RR, che viene inviato dal **Fornitore** al **Cliente**, al termine di ogni intervento fuori garanzia, e rendiconta le spese effettivamente sostenute per quell’assistenza. Il consuntivo è sempre comprensivo dei costi fatturati dal **Fornitore** al **Cliente** per il trasferimento di personale tecnico specialistico PAMA S.p.A. da e verso lo stabilimento del **Cliente** ovvero da e verso lo stabilimento presso il quale il medesimo personale è tenuto ad eseguire il servizio di manutenzione richiesto. Le ore imputate sono quelle indicate dal rapporto conclusivo di intervento, con inclusione delle ore di viaggio di





MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

ritorno, che vengono aggiunte dal tecnico al suo rientro in sede. Salvo diversi accordi, il totale delle ore di viaggio, così come il chilometraggio è calcolato a partire dalla sede PAMA S.p.A. di Rovereto e ritorno. Le spese di pernottamento sono addebitate al Cliente.

- Contratto: indica il contratto concluso, ai sensi delle presenti CGS, tra il **Fornitore** e il **Cliente** avente ad oggetto la prestazione dei Servizi richiesti tramite Modulo di richiesta intervento (MRI)/Richiesta di fornitura ricambi (RFR)/Richiesta di revisione (RR);
- Contratto di Manutenzione: indica il contratto a titolo oneroso concluso tra il **Fornitore** e il **Cliente** avente ad oggetto le prestazioni periodiche di manutenzione, revisione e assistenza, rese dal primo a favore del secondo, stipulato per un periodo di tempo determinato, rinnovabile, e soggetto alle presenti Condizioni Generali di Contratto ove non espressamente derogate dal Contratto di Manutenzione stesso;
- Durata Stimata: indica l'intervallo di tempo minimo ritenuto dal **Fornitore** come funzionale ad acquisire le conoscenze necessarie ad individuare un problema tecnico e/o un malfunzionamento ignoto al momento della richiesta di intervento ed alla successiva sua risoluzione e/o eliminazione, ove possibile. Essendo formulato sulla base di una stima aprioristica ed anticipata, la Durata Stimata non assume mai valore di obbligazione contrattuale per il **Fornitore**, e il suo superamento non comporta mai responsabilità di tipo obbligatorio e/o risarcitorio in capo al **Fornitore**;
- Forza Maggiore: indica un evento o serie di eventi correlati (es. catastrofe naturale o cataclisma, disordini civili, terrorismo, contaminazione di massa, crisi politica o finanziaria) che esuli dal controllo di PAMA S.p.A. e incida in maniera significativa e in modo pregiudizievole sulla capacità della Parte di adempiere agli obblighi ai sensi del Contratto, così come disciplinato all'art. 11.
- Incoterms®: ogni qualvolta, nelle presenti Condizioni Generali di Service, si fa riferimento ad una regola Incoterms®, tale riferimento deve intendersi esclusivamente riferito alle regole Incoterms® 2020 (International Chamber of Commerce - Publication 723E);
- Informazioni Tecniche: indica tutti i tipi di informazioni tecniche o tecnologiche, modelli, disegni, progetti e/o campioni che il **Cliente** è tenuto a mettere a disposizione del **Fornitore** per la progettazione, verifica, riparazione e/o produzione di Beni;
- IPR: indica qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ed industriale, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, brevetti, modelli di utilità, marchi commerciali e di servizio, ditta, insegna, nomi a dominio, diritti su progetti, dati, informazioni, metodi, processi, disegni, testi, immagini, software, fotografie, topografie a semiconduttori, database, segreti commerciali e know-how e, con riguardo alla proprietà industriale registrata, tutte le relative domande di registrazione;
- Macchinario Pama: indica qualsiasi attrezzatura, macchina, accessorio e software fornito da PAMA S.p.A. ed oggetto di richiesta di assistenza;
- Macchina Operativa: indica qualsiasi attrezzatura, macchina, accessorio, software di fornitura PAMA S.p.A. ed oggetto di intervento ai sensi delle presenti CGS, dichiarato operativo e in grado di riprendere il lavoro dal personale specialistico del **Fornitore** inviato presso il **Cliente**. Alla dichiarazione di "Macchina Operativa" il personale PAMA S.p.A. può apporre note esplicative e/o specifiche raccomandazioni;
- Modulo di richiesta intervento (MRI)/Richiesta di fornitura ricambi (RFR)/Richiesta di revisione (RR): indica un documento in cui si chiede un intervento, una sostituzione o una riparazione di specifici macchinari PAMA/parti di macchine PAMA, ovvero un'offerta per la fornitura di servizi o di specifiche quantità di Beni, inviato dal **Cliente** al **Fornitore** e soggetto alle presenti CGS;





MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

- Muletto: indica il componente meccanico inviato dal **Fornitore**, su richiesta del **Cliente**, a quest'ultimo, in temporanea sostituzione del medesimo componente macchina inviato dal **Cliente** presso il **Fornitore** affinché sia revisionato, ovvero il componente meccanico inviato dal **Fornitore**, su richiesta del **Cliente** a quest'ultimo, per eseguire un'attività specifica c/o lo stabilimento del **Cliente**;
- Offerta di revisione: indica, in relazione ad ogni richiesta revisione di macchina/parti di macchina, esclusivamente a pagamento, un programma scritto inviato dal **Fornitore**, via e-mail o posta elettronica certificata disciplinato dalle presenti CGS, che specifica - a seguito dell'analisi effettuata sul componente da revisionare, il costo effettivo dell'operazione di revisione, comprensivo dei costi dei componenti da sostituire e la durata stimata per l'intervento di revisione, escluse eventuali spese accessorie (spese di trasporto e imballo) che verranno addebitate in fattura, salvo diverso accordo;
- Ordine di Acquisto: indica, in relazione ad ogni offerta di ricambi o di revisione inviata dal **Fornitore** ovvero in relazione al consuntivo inviato dal **Fornitore** a conclusione dell'intervento, il documento redatto dal **Cliente** ed inviato al **Fornitore**, in cui si recepiscono il tipo di servizio acquistato ed i relativi costi, corrispondenti rispettivamente all'offerta e/o al consuntivo. L'Ordine di Acquisto costituisce un documento amministrativo proprio del **Cliente** e non vincola il **Fornitore**, nell'emissione delle fatture previste, al suo recepimento;
- Predisposta per l'Assistenza: indica, in relazione ad ogni richiesta di intervento, lo stato in cui deve trovarsi la macchina utensile del **Cliente** sulla quale il **Fornitore** dovrà eseguire il proprio intervento di manutenzione/revisione/sostituzione. Può indicare, a titolo di esempio non esaustivo, il blocco operativo della macchina utensile, la rimozione dei Carter, la predisposizione della zona di lavoro, la messa a disposizione di personale proprio, mezzi di sollevamento, ecc.

2.2 Nelle presenti CGS e ai fini di qualsiasi Contratto, ogni riferimento a:

- i. una Parte è da intendersi al **Fornitore** e/o al **Cliente** (a seconda del caso);
- ii. Parti è da intendersi sempre riferito al **Fornitore** e al **Cliente**.

3 Tipologie di intervento

3.1 Le Condizioni Generali di Service qui riprodotte si applicano indifferentemente ai seguenti interventi:

- a) Cessione da parte del Fornitore al Cliente o a soggetto da questi designato, di Beni in garanzia.
Tale intervento consiste nell'invio, da parte del **Fornitore** al **Cliente**, del Bene o dei Beni richiesti senza addebito di costi come previsto dal termine di resa impiegato, che il **Cliente** provvederà ad installare autonomamente. I beni identificabili come "materiali di consumo" e "materiali di usura" non sono oggetto di fornitura in garanzia;
- b) Cessione da parte del Fornitore al Cliente o a soggetto da questi designato di Beni non in garanzia.
Tale intervento consiste nell'invio, da parte del **Fornitore** al **Cliente**, del Bene o dei Beni richiesti, con addebito dei costi previsti nell'offerta che è stata accettata/Confermata dal **Cliente**, beni che il **Cliente** provvederà ad installare autonomamente;
- c) Invio da parte del Fornitore e presso il sito industriale del Cliente di personale qualificato per esecuzione di interventi in vigenza di garanzia, con o senza cessione di Beni.





MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

Tale intervento consiste nell'invio, da parte del **Fornitore** e presso il **Cliente**, di proprio personale specialistico e, ove necessario, del Bene o dei Beni richiesti, senza addebito di costi come previsto dal termine di resa impiegato, provvisti o meno di materiale di consumo a seconda degli accordi, che il personale del **Fornitore** provvederà ad installare autonomamente e/o tramite ausilio di personale fornito dal **Cliente**;

- d) Invio da parte del Fornitore e presso il sito industriale del Cliente di personale qualificato per esecuzione di interventi fuori garanzia, con o senza cessione dei Beni.

Tale intervento consiste nell'invio, da parte del **Fornitore** e presso il **Cliente**, di proprio personale specialistico e, ove necessario, del Bene o dei Beni propedeutici all'intervento (che il personale del **Fornitore** provvederà ad installare autonomamente e/o tramite ausilio di personale fornito dal **Cliente**); con addebito dei costi previsti nel "consuntivo" (che riassumerà ore/servizi come da tariffario e costo materiale, come da listino) che verrà inviato al **Cliente** al termine dell'intervento;

- e) Invio da parte del Cliente al Fornitore di Beni per i quali è richiesto un intervento da eseguirsi presso il sito industriale del Fornitore, con o senza cessione del Muletto.

Tale intervento consiste nell'invio, da parte del **Cliente** e a sue spese, presso il sito industriale del **Fornitore** o presso altro sito da questo indicato, di beni di proprietà del **Cliente** che richiedono un intervento di rettifica, revisione, controllo e/o altra lavorazione specialistica che può essere eseguita dal **Fornitore** solo presso il proprio sito industriale, sia che tale intervento sia fornito inviando al **Cliente** un Muletto, sia che avvenga senza tale ultima prestazione accessoria.

- f) Invio da parte del Fornitore e presso il sito industriale del Cliente di personale qualificato per esecuzione di indagini sull'origine di un guasto fuori dal periodo di garanzia.

Tale intervento consiste nell'invio, da parte del **Fornitore** e presso il **Cliente**, di proprio personale specialistico e, ove necessario, del Bene o dei Beni e dei materiali di consumo ritenuti opportuni da parte del **Fornitore**, al fine di indagare sulla causa di un guasto/malfunzionamento di un Macchinario Pama. Tale intervento si considera concluso con l'avvenuta identificazione del guasto/malfunzionamento ovvero con la richiesta di interruzione dell'indagine formulata per iscritto dal **Cliente**. Qualsiasi operazione successiva, ove richiesta dal **Cliente**, costituirà una nuova tipologia di intervento di cui alla lettera d) e necessiterà di un nuovo (MRI)/Richiesta di fornitura ricambi (RFR)/Richiesta di revisione (RR). Tale intervento comporta sempre l'addebito dei costi al **Cliente** previsti nel "consuntivo" che verrà inviato al **Cliente** al termine dell'intervento. I costi sono comprensivi delle spese di trasferimento del personale specialistico del **Fornitore** da e verso lo stabilimento del **Cliente**.

4 Export Control Compliance

- 4.1 Il Cliente è a conoscenza ed accetta che il Fornitore verificherà, ricevuto il Modulo di richiesta intervento (MRI)/Richiesta di fornitura ricambi (RFR)/Richiesta di revisione (RR), e preliminarmente all'invio della Conferma Intervento, che il Cliente non sia soggetto a misure restrittive all'esportazione imposte dalla UE, o da altri organismi sovranazionali e da Stati sovrani, comprese le attuali restrizioni previste alle esportazioni verso Russia,





MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

Bielorussia e verso persone fisiche e giuridiche, entità od organismi in Russia e Bielorussia e verso soggetti a queste legate direttamente e/o indirettamente, ovvero verso entità rientranti nell'archivio OFAC. La definitiva esecuzione delle prestazioni richieste resta comunque soggetta al permanere delle condizioni che hanno consentito l'emissione della Conferma Ordine. Ove tali condizioni mutassero, in qualsiasi momento antecedente all'esecuzione delle prestazioni, queste ultime non potranno essere eseguite.

- 4.2 Anche con riferimento a Paesi Terzi diversi da Russia e Bielorussia e a persone fisiche e giuridiche diverse da quelle stabilite in Russia e Bielorussia, l'invio della Conferma Ordine e l'effettiva esecuzione delle prestazioni di Service, sono condizionate al previo accertamento dell'insussistenza di segnalazioni a carico del Cliente nell'archivio O.F.A.C. (Office of Foreign Assets Control), presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, e che lo stesso non sia destinatario di restrizioni commerciali imposte dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dall'Unione Europea. A tal fine il Cliente si impegna tassativamente ad indicare al Fornitore i nominativi degli utilizzatori finali dei servizi, dei ricambi o dell'attività di manutenzione se diversi da lui. Il primo controllo soggettivo sull'utilizzatore finale verrà svolto dal Fornitore, mentre il Cliente si impegna a verificare l'insussistenza di qualsiasi restrizione a carico dell'utilizzatore finale prima dell'esecuzione dei servizi di assistenza e/o della cessione di ricambi e/o dell'esecuzione delle attività di revisione.
- 4.3 Il verificarsi, prima dell'esecuzione delle prestazioni di Service, quali esse siano, di fatti e circostanze idonee a determinare atti impositivi dell'Autorità Pubblica che provochino situazioni analoghe a quelle rientranti nelle ipotesi di cui agli art. 4.1 e 4.2 delle presenti Condizioni Generali di Service, causerà la sospensione delle prestazioni di Service senza conseguenze di alcun genere a carico del Fornitore, sino a quando venga a cessare la situazione che ha determinato la sospensione.
- 4.4 Il Cliente dichiara e garantisce che tutti i Beni o le tecnologie rientranti in quelli elencati negli allegati XI, XX, XXXV e XL di cui al Regolamento (UE) 833/2014 del 18 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelli elencati negli allegati XVI, XVII, XXVIII e XXX di cui al Regolamento (CE) n. 765/2006, e i prodotti elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) 258/2012, ricevuti dal Fornitore in esecuzione delle prestazioni di Service, indipendentemente dal Paese di produzione, esportazione o altra origine, non saranno riesportati né in Russia né in Bielorussia, né saranno venduti a una persona giuridica o a una persona fisica registrata e/o situata o residente in Russia e/o Bielorussia, né venduti a una persona giuridica controllata da un'altra persona giuridica o da una persona fisica registrata e/o situata o residente in Russia e/o Bielorussia.
- 4.5 Il Cliente riconosce e accetta che le obbligazioni previste dall'art. 4.4 costituiscono elementi essenziali del rapporto contrattuale e commerciale tra le parti, e che, di conseguenza, qualsiasi violazione di uno degli impegni ivi previsti sarà considerata grave e potrà essere sanzionata in uno o più dei modi seguenti:
- annullamento di qualsiasi ordine confermato e pendente, indipendentemente dal fatto che i beni o i servizi relativi a tali ordini siano soggetti o meno a rischi di riesportazione in conflitto con le finalità delle Clausole No-Russia e No-Bielorussia;
 - rinuncia a qualsiasi obbligo pendente o successivo (ad esempio, ma non limitato alla copertura della garanzia) relativo all'invio di Richiesta di fornitura ricambi (RFR) che sia stato riesportato in conflitto con le Clausole No-Russia e No-Bielorussia.





MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

- 4.6 Il Cliente è in ogni caso obbligato a risarcire e tenere indenne il Fornitore da tutti i costi e i danni subiti dal medesimo a seguito della violazione da parte del Cliente dell'obbligo previsto dall'art. 4.4.
- 4.7 Inoltre, in adempimento della normativa unionale e nazionale in materia di prodotti a duplice uso, il Cliente si impegna a raccogliere la End User Statement presso tutti gli Utilizzatori dei Beni, verificando anche che questi Beni non siano o possano essere destinati, in tutto o in parte:
- a) ad un uso collegato allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
 - b) a scopi militari se il Paese acquirente o il Paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti;
 - c) ad un uso come parti o componenti di prodotti militari, figuranti nell'elenco nazionale dei materiali di armamento, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.

5 Consegna, termini di resa e oneri doganali

- 5.1 La Cessione dei Beni da parte del **Fornitore** ha luogo secondo quanto indicato nella Conferma data approntamento merce. La resa di qualsiasi Bene disciplinata dalle presenti CGS avviene sempre "FCA" (luogo stabilito dal **Fornitore**). Solo ove concordato espressamente e in considerazione della nazionalità del **Cliente**, le Parti potranno prevedere un diverso termine di resa con eventuale indicazione del luogo convenuto per l'immagazzinamento dei Beni. Ogni riferimento agli *International Commercial Terms* previsto dalle presenti CGS, è da intendersi conforme agli "Incoterms®" della Camera di Commercio Internazionale, nel testo vigente al tempo della conclusione del Contratto stesso.
- 5.2 Qualora le Parti, nonostante la resa Incoterms® 2020 prescelta, si accordino affinché sia il **Fornitore** a stipulare, in nome e per conto del **Cliente**, il contratto di trasporto, ed eventualmente anche ad anticiparne i costi, tutte le responsabilità derivanti dal contratto di trasporto, nessuna esclusa, e ogni eventuale spesa, oltre a quella relativa al costo del trasporto, che si determinasse a titolo di *port storage, detention, demurrage, ecc...* che PAMA S.p.A. fosse chiamata a rimborsare in qualità di committente del contratto di trasporto, dovrà essere rimborsata dal **Cliente** a semplice richiesta del **Fornitore**, ogni eccezione sin d'ora espressamente rinunciata, dovendosi considerare tali ulteriori prestazioni come meramente accessorie ed inquadrate nell'ambito di un mandato a titolo gratuito. Resta pertanto inteso che ogni rischio passa a carico del **Cliente** in conformità al termine di consegna convenuto.
- 5.3 I Beni oggetto di ordine da parte del **Cliente** sono consegnati dal **Fornitore** al **Cliente** muniti di imballo, ove previsto dal Contratto od ove ritenuto opportuno dal **Fornitore** a propria discrezione, al fine di preservare l'integrità dei Beni stessi. Resta comunque inteso che non potrà essere imputata al **Fornitore** la mancanza di un adeguato imballaggio, in mancanza di specifiche pattuizioni convenute per iscritto. Le spese di qualunque imballaggio non





MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

- standard* (escluso quindi l'imballo in scatola di cartone) saranno sempre ad esclusivo carico del **Cliente**.
- 5.4 Per le prestazioni di cui all'art. 3.1/lett. e), il **Cliente** provvederà a rendere i beni al **Fornitore** secondo la resa DDP, ovvero DAP se di nazionalità europea. terminate le lavorazioni di cui all'art. 3.1/lett. e), il **Fornitore** porrà il bene a disposizione del **Cliente** secondo le rese previste dall'art. 5.1. I termini di resa del muletto, ove applicabili, saranno regolati secondo accordo specifico delle Parti.
- 5.5 Nel caso di mancata specifica pattuizione sui termini di resa, la restituzione dei beni di cui al punto 5.4 avviene FCA (Luogo stabilito dal **Fornitore**).
- 5.6 Nei casi in cui l'intervento richiesto al **Fornitore** presupponga una indagine specialistica sulle cause del guasto da eseguire presso il sito industriale del **Cliente** ovvero presso gli stabilimenti del **Fornitore**, la Conferma intervento non prevedrà alcuna data di esecuzione della prestazione e/o di invio di Attrezzatura o Beni, siano essi in garanzia o meno, ma unicamente la data di inizio dell'indagine che decorrerà alternativamente, anche ai fini dei costi addebitati al **Cliente**:
- dalla data inizio intervento ed in particolare dall'arrivo dei tecnici PAMA S.p.A. presso il sito industriale del **Cliente**, ove il Macchinario PAMA S.p.A. oggetto di indagine sia conforme allo status di "Predisposta per l'Assistenza";
 - dal momento in cui, successivo all'arrivo dei tecnici PAMA S.p.A. presso il sito industriale del **Cliente**, il Macchinario Pama del **Cliente** sia dichiarata dai tecnici PAMA S.p.A. "Predisposta per l'Assistenza". In questo caso saranno addebitati al **Cliente** i costi per le ore di attesa del personale tecnico PAMA S.p.A.;
 - dal momento in cui gli accessori ovvero altri componenti del Macchinario Pama o il Macchinario Pama stesso giungano presso il sito industriale del **Fornitore** ovvero presso un diverso sito industriale da questo indicato;
- 5.7 Per tutte le ipotesi in cui, a seguito dell'indagine da parte del **Fornitore** presso i propri stabilimenti sul componente danneggiato e a seguito del successivo invio della Offerta di revisione al **Cliente**, quest'ultimo non manifesti la volontà di proseguire nell'attività, il **Fornitore** provvederà a rendere il componente smontato ed imballato, addebitando il costo della gestione riparazione (controllo/smontaggio) come quantificato nella sopraccitata Offerta di revisione.
- 5.8 La Conferma intervento non vincola il **Fornitore** al rispetto delle date di esecuzione dell'intervento in tutti quei casi in cui il lavoro dei tecnici specialisti del **Fornitore** venga interrotto prima del termine per decisione unilaterale del **Cliente** ovvero per cause di forza maggiore. In tal caso, nessuna responsabilità potrà essere attribuita al **Fornitore** per il mancato rispetto dei termini indicati nella Conferma intervento, che in ogni caso sono da considerarsi meramente indicativi.
- 5.9 Nei casi in cui il **Fornitore**, in adempimento dei propri obblighi, debba inviare presso il **Cliente** Extra UE beni costituiti da pezzi di ricambio, e la relativa dichiarazione doganale di esportazione sia a carico del **Cliente** medesimo, lo stesso si impegna a presentare i beni alla dogana di uscita dal territorio doganale UE entro 90 (novanta) giorni dalla loro presa in carico per il trasporto e ad inviare copia della dichiarazione di esportazione al **Fornitore** entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'uscita dei beni da detto territorio doganale, unitamente al numero di MRN.
- 5.10 Nel caso in cui il **Cliente** non rispettasse quanto previsto al punto 5.9, il **Fornitore** potrà applicare l'I.V.A. e considerare la cessione come una cessione nazionale.
- 5.11 Qualora il bene sia oggetto di licenza di esportazione, il **Cliente** dovrà fornire al **Fornitore** tutti gli estremi identificativi dell'utilizzatore finale del bene e/o comunque ogni elemento





MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

necessario al **Fornitore** per ottenere dalle competenti Autorità il rilascio delle necessarie licenze.

- 5.12 Il **Fornitore** non potrà mai considerarsi inadempiente se il mancato rilascio di licenze all'esportazione dipende dall'omessa collaborazione del **Cliente**.
- 5.13 Il **Fornitore** non sarà mai considerato inadempiente se le operazioni di trasporto, ove siano state assunte da PAMA S.p.A., divengano impossibili e/o antieconomiche e/o non tempestive a causa della carenza di *container*, *slot* per il carico, rotte di trasporto, ecc. In tal caso, il **Fornitore** avrà esclusivamente l'onere di avvisare il **Cliente** dell'impossibilità di perfezionare il trasporto nei termini convenuti, concordando con lo stesso una diversa soluzione, esclusa senza eccezioni, l'applicazione di penali e/o richieste risarcitorie a carico del **Fornitore**.
- 5.14 Indipendentemente dalle condizioni di resa convenute qualora, in seguito all'invio della Conferma di Intervento, anche ove le prestazioni di service siano rese in regime di garanzia, il Paese di destinazione dei Beni introduca dazi all'importazione che non erano presenti al momento della determinazione del prezzo dei servizi e/o dei beni oggetto delle prestazioni del **Fornitore**, il loro integrale pagamento resta a carico del **Cliente**.

6 Esecuzione della prestazione richiesta

- 6.1 Fermo e richiamato quanto previsto dall'art. 4 la ricezione del MRI/ODA/CO da parte del **Fornitore** non obbliga il **Fornitore** all'esecuzione della prestazione richiesta, restando inteso che tale obbligo scaturisce solo dall'invio da parte del **Fornitore** al **Cliente** della Conferma intervento, ovvero della Conferma data approntamento merce ovvero ancora della Offerta di revisione.
- 6.2 La Conferma intervento è vincolante per il **Cliente** al ricevimento, salvo diniego espresso di quest'ultimo, e non è suscettibile di modifica se non tramite accordo scritto. In tal caso il **Fornitore** provvederà ad inviare una nuova Conferma intervento integrante le modifiche concordate. L'esecuzione, anche parziale, da parte del **Fornitore**, della prestazione richiesta, ovvero l'assenza di diniego espresso per iscritto dal **Cliente** nel termine di giorni 7 (sette) dal ricevimento della Conferma intervento, ne comporta l'automatica accettazione.
- 6.3 Il **Cliente** si impegna ad avere e mantenere macchinario, accessori e sito di intervento adeguati a poter garantire al **Fornitore** la capacità di eseguire l'intervento richiesto e in ogni caso per soddisfare le richieste del **Cliente** in merito ai Beni di cui alla Conferma intervento. In particolare, il Macchinario Pama e/o eventuali accessori dovranno trovarsi in stato di fermo operativo, adeguatamente preparati con rimozione dei carter e l'intera zona di lavoro dovrà essere già stata predisposta per l'esecuzione delle lavorazioni concordate, anche mediante disponibilità di personale fornito dal **Cliente** ove richiesto. Ogni eventuale non conformità del Macchinario Pama e/o relativi accessori, allo stato di "Predisposta per l'Assistenza", può determinare a insindacabile giudizio del **Fornitore** la disapplicazione di tutti i termini temporali previsti dalla Conferma intervento, con esenzione di qualsivoglia responsabilità in capo al **Fornitore**.
- 6.4 Il **Cliente** è sempre tenuto, a proprie spese, ove ciò si renda necessario a insindacabile giudizio del **Fornitore**, a porre a disposizione di quest'ultimo presso il proprio sito industriale, tutte le attrezzature necessario al sollevamento di cose e persone, garantendone il buon funzionamento e la conformità agli *standard* di sicurezza. Il **Fornitore** potrà provvedere al nolo delle attrezzature richieste, ove non vi provveda il **Cliente**. In tal caso la scelta del fornitore delle attrezzature, del periodo di nolo e del costo, saranno effettuate dal **Fornitore** in nome, per conto e/o nell'interesse del **Cliente**. Ove questo non provveda, il **Fornitore** è autorizzato - ogni eccezione esclusa - ad addebitare al **Cliente** il costo del nolo





MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

maggiorato degli oneri amministrativi e di servizio sostenuti dal **Fornitore**. Resta in ogni caso espressamente esclusa ogni forma di responsabilità diretta e/o indiretta del **Fornitore** per i danni a cose e persone che potessero derivare dalle attrezzature noleggiate anche nel caso in cui il noleggio sia stato eseguito dal **Fornitore** in nome o nell'interesse del **Cliente**. I servizi di noleggio delle attrezzature non sono compresi nella garanzia e sono da intendersi sempre a titolo oneroso.

6.5 Spetta esclusivamente e insindacabilmente a PAMA S.p.A., a seguito di specifica identificazione fatta del **Cliente** del Macchinario PAMA S.p.A. o della parte di macchinario sulla quale intervenire, nonché del problema riscontrato, l'indicazione della Durata Stimata, la selezione dell'intervento da eseguire, dell'Attrezzatura o dei Beni da riparare, revisionare e/o sostituire, siano essi in garanzia o meno, nonché il numero di tecnici da inviare presso il **Cliente**, la loro qualifica e le loro mansioni e la quantificazione dei costi di questi servizi.

7 Periodo di garanzia

7.1 PAMA S.p.A. garantisce che i Beni forniti:

- i. sono conformi a tutte le leggi e regolamenti vigenti nei relativi mercati di vendita;
- ii. sono privi di vizi o difetti e rispettano specifiche, disegni, descrizioni, progetti o campioni forniti o specificati dal **Fornitore** (incluse le Informazioni Tecniche);
- iii. sono idonei e adeguati all'uso convenuto.

7.2 In relazione ad eventuali difettosità dei Beni nuovi forniti secondo le presenti CGS, si applica, con decorrenza dalla data di consegna, unicamente una garanzia per vizi meccanici ed elettrici dei Beni stessi avente una durata di 12 (dodici) mesi dalla consegna. Resta inteso che l'eventuale sostituzione o riparazione dei Beni o componenti del Macchinario Pama, in tutto o in parte, non comporterà alcuna estensione del termine di garanzia originario di cui beneficia la macchina del **Cliente**. In caso di revisione di accessori/parti del Macchinario, la garanzia di mesi 12 (dodici) applicata sulle parti sostituite, è estesa anche all'attività di revisione e rimessa in servizio del componente, nella sola ipotesi in cui queste ultime siano eseguite da tecnici PAMA S.p.A. incaricati dalla Sede o dalla Filiale.

7.3 La garanzia consiste, a insindacabile scelta del **Fornitore**, nella riparazione o sostituzione, a cura e spese del **Fornitore**, delle parti strutturali e delle altre componenti del Macchinario Pama di proprietà del **Cliente** che risultino rotte o difettose, per vizi di origine. In nessun caso la garanzia può ritenersi operante se il **Cliente** non ha utilizzato il Macchinario Pama e/o eventuali accessori in conformità con il manuale d'istruzioni e con la sua destinazione d'uso.

7.4 La garanzia si riferisce alle singole parti strutturali del Macchinario PAMA S.p.A., ma non si estende alle parti di normale usura ovvero ai materiali di consumo.

7.5 La garanzia perde comunque ogni efficacia quando (i) sui Beni o sul Macchinario PAMA S.p.A. e/o relativi accessori siano state apportate modifiche senza il consenso del **Fornitore** manifestato in forma scritta, (ii) la rottura del macchinario e/o relativi accessori e/o del Bene dipenda da un uso improprio (iii) siano stati eseguiti sul Macchinario Pama o su parte di esso precedenti interventi da parte di personale non autorizzato dal **Fornitore**

7.6 Dalla presente garanzia sono sempre esclusi e senza alcuna eccezione tutti gli ulteriori danni, ivi compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché quelli indiretti e consequenziali, e la risoluzione del contratto di compravendita del Macchinario PAMA S.p.A

7.7 Nessuna responsabilità può essere attribuita al **Fornitore** per danni di qualsiasi tipo che dovessero derivare dall'uso improprio, dalla cattiva manutenzione e/o da comportamenti difformi da quanto previsto nelle istruzioni per la manutenzione ed uso.





MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

- 7.8 La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio o della mancanza di qualità, comunicata per iscritto dal **Cliente** al **Fornitore**, entro 8 (otto) giorni dal momento in cui il **Cliente** ne ha fatto la scoperta, nonché all'espressa richiesta, sempre comunicata in forma scritta, al **Fornitore** di effettuare un intervento in garanzia.
- 7.9 La presente garanzia esclude l'applicazione di ogni altro rimedio a favore del **Cliente** (inclusa in via non limitativa ogni altra garanzia, legale o pattizia).

8 Attrezzature e materiali specifici (Muletti e Manualistica)

- 8.1 Qualora il **Fornitore** fornisca o renda successivamente disponibile ad un **Cliente** accessori, attrezzatura o Beni ritenuti strumentali all'esecuzione della prestazione richiesta (ad es. Muletto, attrezzatura per controllo geometria, ...) troveranno applicazione le seguenti disposizioni:
- 8.2 Qualsiasi accessorio, attrezzatura e/o qualsiasi Bene fornito al **Cliente** rimarrà di esclusiva proprietà del **Fornitore**. Il **Cliente** sarà responsabile in caso di perdita, distruzione o danno. Il **Cliente** dovrà:
- i. registrare e contrassegnare tali componenti come appartenenti al **Fornitore**;
 - ii. fornire un'adeguata copertura assicurativa ove richiesto dal **Fornitore** contro i rischi di incendio, furto, vandalismo, calamità naturale, modifica non autorizzata e altri rischi o perdita o danno assicurabili;
 - iii. conservare tali componenti con la massima cura ed eseguire la manutenzione ordinaria, se richiesto/indicato dal **Fornitore**;
 - iv. non trasferire tali componenti al di fuori degli impianti produttivi del **Cliente**, né utilizzarli per ragioni diverse dall'esecuzione del Contratto;
 - v. corrispondere al **Fornitore** il prezzo del nolo per tali componenti se concordato ovvero, in caso di richiesta di acquisto successiva alla concessione in uso, pagarne il prezzo quantificato dal **Fornitore**;
 - vi. restituire al **Fornitore**, al termine del periodo d'uso convenuto, i componenti nelle stesse condizioni in cui li ha ricevuti (salvo la naturale usura, dovuta al normale utilizzo nel periodo considerato) e secondo i termini di resa di cui all'art. 5.4. In caso di componenti restituiti in condizioni difformi, ovvero danneggiati e/o inservibili, il **Fornitore** segnalerà per iscritto al **Cliente** lo stato dell'attrezzatura o dei componenti di cui al presente art.8. Il **Cliente** disporrà un termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazione del **Fornitore** per eseguire una verifica in contraddittorio con il **Fornitore** dello stato dei beni all'esito della quale dovrà risarcire l'eventuale danno ovvero corrispondere il prezzo dell'attrezzatura o dei Beni non restituiti integri. La verifica in contraddittorio avrà una durata massima di giorni 10 (dieci) alla quale il **Cliente** potrà partecipare anche tramite propri tecnici di fiducia. La mancata partecipazione comporta l'accettazione delle conclusioni del **Fornitore** sullo stato di tali componenti e l'accettazione dei conseguenti costi di ripristino.
- 8.3 In nessun caso il noleggio da parte del **Fornitore** di accessori, attrezzatura e/o altri beni strumentali all'esecuzione della prestazione richiesta o alle esigenze produttive del **Cliente** può rientrare nelle prestazioni cui il **Fornitore** è tenuto in vigenza e in forza del periodo di garanzia, quand'anche tale fornitura, per questioni di carattere commerciale, sia concessa gratuitamente al **Cliente**;
- 8.4 I Manuali d'uso delle Attrezzature e dei Beni venduti dal **Fornitore**, ovvero le certificazioni CE riferibili a macchinari e accessori di fornitura PAMA S.p.A., accompagnano i Beni forniti solo se venduti direttamente dal **Fornitore** al **Cliente** o revisionati o modificati dal **Fornitore** personalmente. In nessun caso il **Cliente** ha diritto di ottenere dal **Fornitore**, e quest'ultimo





MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

ha sempre titolo per non fornire, i manuali riferibili a macchinari e parti di macchina che abbiano subito modifiche o variazioni non eseguite direttamente dal **Fornitore** o da questo non autorizzate. Il **Cliente** può comunque richiedere al **Fornitore** un'ispezione a titolo oneroso finalizzata a verificare la conformità del macchinario e/o dell'accessorio alle specifiche originali di fabbrica.

9 Responsabilità del Fornitore

- 9.1 Il **Cliente** prende atto ed accetta che ogni intervento di ripristino, riparazione, revisione o sostituzione eseguito dal **Fornitore** in conformità alle presenti CGS, può comportare rotture, danneggiamenti e/o guasti dell'Attrezzatura e/o dei Beni, anche non di fornitura PAMA S.p.A. e di proprietà del **Cliente**, quali ad esempio altri macchinari, siti industriali, apparecchiature di qualsiasi genere. Il **Fornitore** si impegna in tal caso, ove sia pacifica la sua responsabilità, esclusivamente a riparare il danno provocato alle Attrezzature o ai Beni di proprietà del **Cliente** con esclusione tassativa di qualsivoglia responsabilità ulteriore, diretta e/o indiretta, per fermi produttivi, perdita di chances commerciali, inadempimenti a contratti già conclusi dal **Cliente** con terzi soggetti, ecc.
- 9.2 In tutti quei casi in cui l'intervento programmato sia eseguito autonomamente da tecnici specializzati del **Fornitore** presso il sito industriale del **Cliente**, il **Fornitore** assume contrattualmente solo le responsabilità di cui al punto 9.1 che precede. Qualora, su richiesta e/o decisione del **Cliente**, i tecnici del **Fornitore** eseguano l'intervento sotto il controllo direttivo di personale del **Cliente**, nessuna responsabilità può essere attribuita al **Fornitore** per i danni di cui all'art. 9.1.
- 9.3 Qualora il **Fornitore**, nel corso del proprio intervento e al di fuori dei casi previsti dall'art. 5.6, accerti che la risoluzione del problema o del guasto non possa essere raggiunta nei termini di cui al MRI/ODA/CO ovvero nei termini della Durata Stimata, è tenuto a darne comunicazione scritta al **Cliente** dettagliando le cause che determinano il prolungamento dei lavori o l'impossibilità di raggiungere il risultato richiesto. In tal caso, il **Cliente**, ha facoltà di ottenere l'interruzione dell'intervento di assistenza pagando il lavoro fino a quel momento svolto. PAMA S.p.A., in seguito all'interruzione, ha sempre titolo per emettere fattura relativa ai servizi svolti.
- 9.4 Il **Fornitore** non risponderà di alcun danno, né diretto né indiretto, a persone e cose di proprietà del **Cliente** o di terzi, derivante da Attrezzature e/o Beni che siano stati modificati, revisionati, riparati o rettificati da personale tecnico estraneo al **Fornitore** o da questo non autorizzato per iscritto.

10 Rapporto conclusivo di intervento (pagamento/garanzia), consuntivazione intervento a pagamento, fatturazione

- 10.1 In tutti i casi in cui la prestazione di servizi previsti dalle presenti CGS contempli l'invio, presso il sito industriale del **Cliente**, di personale specialistico del **Fornitore**, al termine dell'intervento, ovvero alla sua interruzione anticipata per volontà del **Cliente**, verrà compilato dal personale specialistico del **Fornitore** un dettagliato rapporto dell'intervento eseguito sul Macchinario Pama indicante o meno la lista dei ricambi riparati e/o sostituiti (ma in ogni caso dettagliati in altra documentazione - es. nota di consegna), con eventuale dichiarazione di "Macchina Operativa" che il **Cliente** è tenuto a sottoscrivere per accettazione. Anche in caso di mancata sottoscrizione, al termine del proprio intervento il **Fornitore** invierà al **Cliente** copia del medesimo rapporto che, in assenza di osservazioni tecniche motivate da parte del **Cliente** da inviarsi per iscritto tassativamente entro 2 giorni dalla chiusura dell'intervento, farà stato tra le parti e prova di piena riuscita dell'intervento.





MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

10.2 In presenza di un ordine di acquisto (per attività di assistenza, per acquisto materiali, per attività di revisione), inviato dal **Cliente** al **Fornitore**, la fattura sarà emessa immediatamente alla conclusione dell'attività ivi descritta e contenuta. Non verrà quindi inviato alcun consuntivo.

11 Forza maggiore

11.1 Sono definite cause di forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze che precludono o impediscono al **Fornitore** l'adempimento di uno o più delle sue obbligazioni contrattuali in conformità alle presenti Condizioni Generali, se e in quanto PAMA S.p.A. dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo e;
- b) questo non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero ragionevolmente potuto essere evitati o superati da PAMA S.p.A.

11.2 Se il **Fornitore** non adempie una o più delle sue obbligazioni contrattuali per causa dell'inadempienza di terzi che questa abbia incaricato dell'esecuzione totale o parziale del contratto, PAMA S.p.A. potrà invocare la forza maggiore solo nella misura in cui i requisiti di cui al paragrafo 11.1 del presente articolo siano soddisfatti tanto per essa stessa, quanto per i terzi.

11.3 in assenza di prova contraria a carico del **Cliente**, si presume che i seguenti eventi soddisfino le condizioni (a) e (b) di cui al paragrafo 11.1, onde per cui PAMA S.p.A. dovrà soltanto provare che è realizzata la condizione (c) del paragrafo 11.1: guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare, guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria, restrizioni valutarie, commerciali e doganali, embarghi, sanzioni, atti legittimi o illegittimi dell'Autorità, atti nel rispetto delle leggi o di provvedimenti governativi, espropriazione, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione, peste, epidemia, calamità naturali o eventi naturali estremi, esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia, perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero, serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (*go-slow*), occupazione di fabbriche e locali.

11.4 Qualora il **Fornitore** abbia diritto di valersi della presente clausola di forza maggiore, è esonerata dall'obbligo di adempiere le sue obbligazioni contrattuali nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere e sino a quando tale impedimento non cessa. Sono pertanto escluse senza eccezioni, in questo caso, l'applicazione di penali e/o le richieste risarcitorie a carico del Venditore.

12 Prezzo, documenti di trasporto, pagamento

12.1 Per la fornitura di Beni, i prezzi indicati nell'Offerta inviata dal **Fornitore** su richiesta del **Cliente**, sono espressi in euro e sono fissi e invariabili, non comprensivi di I.V.A., né di qualsiasi costo sostenuto o che debba essere sostenuto per l'imballaggio, il carico, l'assicurazione e/o lo stivaggio dei Beni, ove non diversamente concordato. Essi non sono inoltre comprensivi di tutti i costi di spedizione, trasporto, ed altri oneri amministrativi e tributari ove il **Fornitore** assuma l'obbligo di acquistarli in nome e per conto del **Cliente** senza assunzione alcuna di responsabilità, che verranno addebitati in fattura al relativo costo.





MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

- 12.2 Per tutte le attività di revisione/ricondizionamento di macchine, parti di macchine o accessori, dopo il ricevimento del componente da revisionare presso i propri stabilimenti, i tecnici del **Fornitore** provvederanno a smontare il componente per valutare l'entità del danno ovvero preventivare i tempi ed i componenti che saranno necessari per il ripristino del componente come da richiesta **Cliente**. Tale attività, verrà rendicontata nella c.d. Offerta di revisione, i cui prezzi contenuti sono fissi e invariabili, non comprensivi di I.V.A., né di qualsiasi costo sostenuto o che debba essere sostenuto per l'imballaggio, il carico, l'assicurazione e/o lo stivaggio dei componenti, ove non diversamente concordato. Essi non sono inoltre comprensivi di tutti i costi di spedizione, trasporto, messa in servizio dell'accessorio ed altri oneri amministrativi e tributari ove il **Fornitore** assuma l'obbligo di acquistarli in nome e per conto del **Cliente** senza assunzione alcuna di responsabilità, salvo diversa indicazione.
- 12.3 Per tutte le attività di assistenza in loco su macchine, parti di macchine o accessori, presso gli stabilimenti del **Cliente**, con impiego o meno di materiali, i prezzi indicati nel Consuntivo inviato dal **Fornitore** al **Cliente**, al termine dell'intervento di assistenza, sono fissi e invariabili, non comprensivi di I.V.A., ma sono comprensivi di qualsiasi costo sostenuto o che debba essere sostenuto relativamente alla trasferta del personale tecnico e relativamente alla fornitura di relativo materiale, ove applicabile.
- 12.4 I Beni devono essere accompagnati da un regolare documento di trasporto che riporti tutte le informazioni e i dati necessari per la stipulazione del contratto di spedizione e/o trasporto.
- 12.5 I pagamenti verranno effettuati con trasferimento bancario (Ri.Ba. o Bonifico) entro i termini indicati in fattura, salva la previsione separata di diverse forme di pagamento che devono constare da accordo scritto.
- 12.6 In caso di richiesta di pagamento anticipato, ovvero in caso di ritardo e/o di mancato versamento del corrispettivo per i servizi erogati dal **Fornitore**, ovvero in caso mancata concessione di garanzie bancarie, ove previste, autorizza il **Fornitore** a sospendere l'esecuzione dell'intervento programmato fintantoché l'inadempimento non sia stato rimediato. Qualora il **Fornitore** eserciti tale facoltà non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti del **Cliente** per qualsivoglia danno, ivi inclusi di danni indiretti e da fermo produttivo. In caso di pagamenti insoluti, anche relativi a precedenti interventi, il **Fornitore** ha sempre titolo per interrompere l'erogazione di prestazioni in corso o per rifiutarne di nuove sino a quando l'inadempimento non sarà risolto.

13 Indennizzo e assicurazioni

- 13.1 Il **Cliente** si impegna ad indennizzare e risarcire il **Fornitore** su richiesta per:
- qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse senza limitazione le spese legali ed esperti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza delle presenti CGS da parte del **Cliente**;
 - qualsiasi rivendicazione il **Fornitore** dovesse subire derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene derivante da qualsiasi atto, omissione o attività negligente del **Cliente** (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto).
- 13.2 Il **Fornitore** si riserva la facoltà di richiedere al **Cliente** eventuali coperture assicurative a garanzia dei servizi richiesti.

14 Informazioni tecniche e IPR

- 14.1 Le Informazioni Tecniche e gli IPR, ove esistenti, sono e rimarranno di esclusiva proprietà del **Fornitore** e potranno essere oggetto d'uso da parte del **Cliente** per la durata del





MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

Contratto ed esclusivamente per utilizzare il Macchinario PAMA S.p.A. e i Beni forniti dal **Fornitore**, ad esclusione di qualsivoglia altro scopo o fine.

14.2 Il **Cliente** si impegna a:

- i. mantenere le Informazioni Tecniche riservate e a non compromettere eventuali IPR di proprietà del **Fornitore** mediante loro diffusione, riproduzione e/o comunicazione a terzi, pena il risarcimento del danno;
- ii. non riprodurre o far riprodurre a terzi alcuna Informazione Tecnica o alcuna Attrezzatura o Bene soggetta ad IPR se non entro i limiti espressamente autorizzati dal **Fornitore**, pena il risarcimento del danno.

14.3 Il **Cliente** non deve comunque rivelare o altrimenti rendere accessibile a terzi alcuna informazione di alcun tipo e in alcuna forma (incluse le Informazioni Tecniche) che il **Cliente** abbia acquisito o a cui abbia altrimenti accesso come risultato dell'esecuzione del Contratto o in relazione allo stesso.

15 Divieto di Cessione dei Codici di Accesso Remoto

15.1 Il **Cliente** si impegna a non cedere, trasferire, comunicare o comunque rendere accessibili a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta di Pama S.p.A., i codici, le credenziali o le chiavi di accesso remoto forniti per l'assistenza tecnica.

15.2 Il **Cliente** è responsabile della custodia e del corretto utilizzo di tali codici. Qualsiasi utilizzo improprio o non autorizzato sarà considerato grave inadempimento contrattuale.

15.3 Indipendentemente dalla corretta gestione e conservazione dei codici, Il personale tecnico di Pama incaricato di prestare assistenza da remoto ha comunque diritto di eseguire, a sua discrezione, prima di ogni collegamento, la seguente check-list di controllo:

- Conferma del nome e il ruolo del richiedente presso il **Cliente**.
- Controllo che il **Cliente** e il richiedente non siano soggetti a sanzioni internazionali (UE, USA, ONU).
- Verifica che la macchina sia ubicata in uno Stato non soggetto a restrizioni o sanzioni applicabili.

16 Varie

16.1 Il **Cliente** deve far sì che le sue Società Controllate, i suoi dipendenti, agenti e altri rappresentanti, nonché i suoi stessi fornitori e subfornitori ottemperino agli obblighi e vincoli di cui al Contratto.

16.2 Qualsiasi deroga o modifica per essere valida deve essere concordata per iscritto su supporto cartaceo, recante ad oggetto e/o intestazione la dicitura "Modulo modifiche CGS", sottoscritto in originale da entrambe le parti. Tale documento dovrà riportare espressamente il testo integrale della clausola che si intende modificare ed il testo della clausola come modificata.

16.3 Nessun ritardo nell'esercizio o mancato esercizio da parte del **Fornitore** di qualsiasi diritto, facoltà o tutela ai sensi del Contratto potrà limitare o altrimenti costituire rinuncia o perdita di tale diritto, facoltà o tutela.

17 Informativa sul trattamento dei dati personali

17.1 Ai fini della normativa italiana sul trattamento dei dati personali, il **Fornitore** informa il **Cliente** che i dati personali (anagrafici, identificativi, fiscali ed economici) relativi alle persone giuridiche che entrano in rapporti con il **Fornitore**, così come i dati personali delle persone fisiche che per esse agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed elaborati, per finalità di carattere amministrativo-contabile. In particolare, tali finalità





MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION

attengono alle seguenti attività: gestione di ordini e fatture; stipula di eventuali contratti; amministrazione dei Clienti e dei fornitori; adempimento delle obbligazioni contrattuali o di obblighi di legge. I suddetti dati potranno essere comunicati a terzi, in relazione alle finalità per le quali sono stati acquisiti e raccolti.

17.2 Ogni ulteriore informazione relativa al trattamento dei suddetti dati personali da parte del **Fornitore** è disponibile sul sito di quest'ultimo, all'indirizzo <https://pamamachinetools.com/privacy-policy/>. Il **Cliente** conferma di aver già ricevuto piena conoscenza di tali informazioni al momento dell'invio del MRI/Offerta di vendita/Offerta di revisione.

17.3 Quanto precede vale come informativa ai sensi della suddetta normativa ed il **Cliente** dichiara di dare il proprio consenso, per tutti i fini di legge, al trattamento dei suddetti dati da parte del **Fornitore**.

18 Foro competente e norme di diritto applicabili

18.1 Tutte le controversie relative alla validità, invalidità, risoluzione, interpretazione e applicazione o comunque siano ricollegabili direttamente o indirettamente alle presenti Condizioni e/o dal Contratto saranno risolte in modo amichevole mediante trattative dirette in buona fede tra le parti; ove un accordo amichevole non si dimostri raggiungibile entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla notifica che una Parte fa all'altra, della possibile controversia, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

18.2 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Rev. 005 – Validità dal 31 agosto 2025

